

**SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE IN SPECIALE COMPOSIZIONE**  
**ex art. 11, comma 6, lett. e), c.g.c.**

**Sentenza n. 5/2019/EL depositata in data 18/02/2019**

**RICORSO:** annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della deliberazione della Sezione regionale di controllo della Campania n. 107/2018, con cui la Sezione regionale di controllo della Campania ha statuito l'inadeguatezza delle misure correttive adottate dall'amministrazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 148 bis, comma 3, del TUEL, affermando che *“Atteso l'accertamento di una situazione di strutturale squilibrio di bilancio, come risultante in parte motiva, tale per cui non sussiste una complessiva, idonea e attendibile copertura, nonché sostenibilità finanziaria delle spese, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa nei termini sopra esposti, sino all'adozione delle necessarie manovre correttive ai sensi e per gli effetti dell'art. 193 TUEL”*.

**RICORRENTE:**

Comune di Napoli, in persona del Sindaco *pro tempore*.

**RESISTENTI:**

Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Campania, Procura generale della Corte dei conti, Ministero dell'Interno, Ministero dell'economia e delle finanze, Commissione per la finanza e gli organi degli enti locali presso il Ministero dell'Interno, Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli.

**QUESTIONE RISOLTA:** inammissibilità della riapertura parziale della fase accertativa di controllo ex art. 148 TUEL, in funzione della tipologia delle misure correttive disposte dall'ente locale, in quanto una simile ipotesi determinerebbe un “artificioso frazionamento” della procedura di controllo definita dal legislatore. Sollevamento della questione di legittimità costituzionale sull'interpretazione, data dalla Sezione di controllo, dell'art. 2, comma 6, del D.L. n. 78/2015, come autenticamente interpretato dall'art. 1, comma 814, della L. n. 205/2017, alla luce dei principi di cui agli artt. 3, 81, 97, 119 e 136 Cost., disponendo la rimessione alla Corte costituzionale con ordinanza n. 5/2019/EL.

**Riferimenti normativi:** *Cost.:* art. 3, 81, 97, 119 e 136; *TUEL:* art. 148 bis, art. 193; *D.L. n. 78/2015:* art. 2, comma 6; *L. n. 205/2017:* art. 1, comma 814.

**PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA**

In conformità al dettato normativo dell'art. 148 bis, comma 3, del TUEL, le Sezioni riunite hanno statuito che <<l'articolazione bifasica del contraddittorio>>, così come operata nella deliberazione emessa dalla sezione regionale di controllo sulle operazioni contabili e sulle soluzioni gestionali individuate dall'ente comunale <<si presenta assolutamente rispettata atteso che, a fronte di una prima delibera di controllo accertativa di fattori di squilibrio, è seguita da parte del Comune interessato l'adozione di un coacervo di misure reputate idonee a correggerli, sulle quali è poi intervenuta una nuova delibera di controllo, che ha giudicato quelle misure non corrette e non efficaci>>, per cui <<non si palesa fondata la tesi...secondo cui, invece...si sarebbe dovuta instaurare una ulteriore fase di accertamento del permanere di una situazione di squilibrio finanziario, con conseguente disponibilità per l'ente di un nuovo termine di sessanta giorni per intervenire>>, atteso che <<non può trovare spazio, in detta procedura,

**alcuna “subfase” di contraddittorio, diversa e ulteriore rispetto all’assetto definito dal legislatore>>.**

E sempre in relazione al dettato contenuto all’art. 148 bis del TUEL, con specifico riguardo agli effetti derivanti dall’imposizione del blocco della spesa, il Collegio osserva come <<**il riferimento ai programmi di spesa per i quali “è stata accertata la mancata copertura o l’insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”** esprima, piuttosto, l’esigenza di individuare la sfera di spesa incisa dal blocco, non essendo consentito alle Sezioni regionali di controllo di *affermare tout court* la ricorrenza dei presupposti per l’effetto preclusivo a carico dell’ente controllato, senza alcuna valutazione nel merito della sua capacità di spesa>>, sicché <<**il blocco della spesa deve essere riferito a quella di carattere non obbligatorio, unitariamente intesa, e quindi “ai programmi di spesa che l’ente ha finanziato in base alla sua discrezionalità”>>.**

Il giudice contabile puntualizza, infatti che da tale blocco si esclude la <<**spesa vincolata, finanziata mediante risorse appositamente accantonate in fondi, dalla sfera di incidenza del blocco, nella misura in cui essa è preordinata alla cura di interessi primari delle comunità amministrative, costituzionalmente rilevanti, la cui lesione rappresenterebbe una patente frustrazione del valore pubblico del bilancio>>.**

## ABSTRACT

Le Sezioni riunite hanno chiarito, con la presente pronuncia, l’esatto significato da attribuire alle disposizioni contenute nell’art. 148 bis TUEL, soffermandosi sulla portata del concetto concernente l’effetto del blocco di spesa e sollevando, altresì, sotto altro aspetto finanziario-contabile, la questione di legittimità, rimessa con l’ordinanza n. 5/2019/EL, avente ad oggetto la corretta interpretazione da dare all’art. 2, comma 6, del D.L. n. 78/2015, come autenticamente interpretato dall’art. 1, comma 814, della L. n. 205/2017, relativo alla possibilità di utilizzare le risorse accantonate nel fondo anticipazioni di liquidità a copertura del fondo crediti di dubbia esigibilità.

Rimandando la trattazione della questione di legittimità all’attenta lettura dell’ordinanza summenzionata, il Collegio giudicante si è attestato su posizioni univoche riguardo la procedura di controllo definita dalla legge ed attuata dalla Sezione regionale nella fase accertativa attraverso l’emissione della deliberazione successivamente impugnata dall’ente comunale ricorrente.

In particolare, nel valutare l’insieme delle misure correttive decise dall’amministrazione locale, il Collegio giudicante ha affermato la legittimità e la correttezza dell’attività svolta dal giudice del controllo, tacciando di infondatezza le contestazioni mosse dal Comune sulla possibilità di ottenere un ulteriore fase di accertamento del proprio squilibrio finanziario, invocando la doverosità di un nuovo termine di sessanta giorni al fine di intervenire per contraddire le risultanze emerse dalla deliberazione di controllo.

Sul punto, le Sezioni riunite hanno tenuto a precisare che non solo una simile eventualità contrasterebbe con il dettato dell’art. 148 bis del TUEL, ma anche che <<*l’improprio protrarsi dell’interlocuzione tra organo di controllo ed ente controllato, che ne conseguirebbe, non appare rispettoso della diversa posizione istituzionale di cui essi sono portatori, quale espressione del generale principio di separazione tra poteri dello Stato*>>.

Inoltre, il Supremo Consesso di contabilità ha respinto anche la doglianza della parte ricorrente sulla mancata indicazione, da parte della Sezione di controllo, dei programmi di spesa da assoggettare a blocco, ribadendo a tal proposito l’orientamento del Giudice delle leggi, secondo cui <<**il difetto di copertura o di sostenibilità finanziaria si può ravvisare solo nella unitaria e generale indebita espansione della capacità di spesa a fronte di un risultato di amministrazione accertato o presunto...che non registra adeguatamente lo squilibrio rilevato dalla Corte**>>.